Comune di Bologna

AVVISO PUBBLICO M4 ON-LINE

(mobilità negli alloggi di ERP del Comune di Bologna)

In esecuzione del provvedimento Acer P.G. 20329/21 del 16/07/2021, si provvede all'emanazione del presente avviso pubblico per la formazione della **quarta graduatoria on-line di mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)** ai sensi e per gli effetti del Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Bologna O.d.G. nr. 3 del 21.01.2013, P.G. 269923/2012, e successive modifiche e integrazioni in ultimo esecutive dal 25/06/2020 PG 249688/20, in attuazione della Legge Regionale Regione Emilia-Romagna 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. ASSEGNATARI AMMESSI A PRESENTARE LA DOMANDA - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A norma dell'art. 28, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i e del Regolamento comunale, possono presentare domanda **solo gli assegnatari titolari di un contratto E.R.P**, con esclusione dei conduttori di alloggi concessi in via provvisoria e temporanea nonché di coloro che si trovino in area di decadenza dalla permanenza negli alloggi di ERP.
La mobilità è rivolta a coloro che risultano essere regolari componenti del nucleo assegnatario e pertanto, al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati:

a. gli ospiti di cui all'art. 27, comma 3, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. coloro che non sono ancora entrati a far parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni;
c. gli occupanti non regolari degli alloggi.

Per presentare la domanda, il richiedente deve:

1. essere assegnatario di un alloggio ubicato nel Comune di Bologna, oppure essere assegnatario di un alloggio di proprietà del Comune di Bologna *(cosiddette ex leggi speciali)* ubicato in uno dei seguenti Comuni della provincia di Bologna: *Anzola dell'Emilia, Argelato, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Malalbergo, Marzabotto, Monterenzio, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, San Giovanni in Persiceto.*
   Quando la mobilità è richiesta da assegnatari di alloggi diversi da quelli sopra indicati, si rimanda alla *mobilità intercomunale* secondo le modalità previste dall'art. 10 del Regolamento comunale, in applicazione a quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera c) della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto non attuabile con il presente avviso*;*
2. essere in possesso dei requisiti per la permanenza nell'alloggio;
3. essere in regola con il pagamento dei canoni e delle spese accessorie e con l'adempimento di tutti gli altri obblighi contrattuali;
4. avere ottenuto l'assegnazione a titolo definitivo, ovvero altra mobilità, da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda.
   Si deroga dal requisito dei tre anni qualora siano intervenute le seguenti situazioni documentate:
   a) situazioni di sottoutilizzo in relazione allo standard abitativo previsto dal regolamento,
   b) nascita, l'adozione e/o affidamento, o la presenza nel nucleo familiare, di uno o più minori aventi titolo che comportino una situazione di sovraffollamento dell'alloggio in relazione ai criteri di standard abitativo indicati dal regolamento;
   c) condizioni certificate di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, non autosufficienza e/o patologie gravi e documentate, non sussistenti al momento dell'assegnazione, che in relazione all'alloggio assegnato e/o all'immobile in cui si trova l'alloggio, evidenziano la presenza di barriere architettoniche prima non rilevanti;
   d) fatti criminosi o pericolo di eventi criminosi a danno dei componenti il nucleo familiare in relazione alla loro presenza nell'alloggio assegnato e/o nell'immobile in cui si trova l'alloggio;
   e) condizione di sovraffollamento per i nuclei familiari di cittadinanza extracomunitaria, che hanno già provveduto con esito positivo all'espletamento delle procedure inerenti i ricongiungimenti familiari e la coesione familiare nell'alloggio assegnato e nei limiti stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 345 del 22.12.2009 e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva la disciplina la disciplina dell'ampliamento del nucleo familiare indicata nel regolamento.

Si rammenta che gli assegnatari sono tenuti a tenere aggiornata la documentazione relativa alla propria situazione reddituale (attestazione ISE/ISEE) in occasione dell'accertamento periodico dei requisiti, nonché a segnalare con tempestività qualunque variazione che intervenga nel proprio nucleo familiare.

I requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda ovvero di aggiornamento della medesima ed al momento della verifica, prima del cambio alloggio.

2. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

La graduatoria di coloro che richiedono la mobilità viene formulata sulla base dei punteggi attribuiti e dovuti alla presenza delle situazioni di seguito indicate, così come definito dalla Giunta Comunale con delibera PG 249688/2020 del 22/06/2020 esecutiva dal 25/06/2020.

Gli standard abitativi degli alloggi sono quelli previsti ai sensi dell'Allegato 2 articolo 2 del vigente Regolamento:

a) alloggio con superficie da 28 mq a 56,00 mq., per nucleo familiare composto da 1 persona;
b) alloggio con superficie da 38 mq a 56,00 mq., per nucleo familiare composto da 2 persone;
c) alloggio con superficie da 56,01 mq. a 79,00 mq., per nucleo familiare composto da 3 o 4 persone;
d) alloggio con superficie compresa tra i 79,01 mq. e 91,99 mq., per nucleo familiare composto da 5 o 6 persone;
e) alloggio con superficie tra i 92,00 mq. e 98,99 mq. per nucleo familiare composto da 7 persone;
f) alloggio con superficie tra i 99,00 mq. e 111,99 mq. per nucleo familiare composto da 8 persone;
g) alloggio con superficie oltre i 112 mq. per nucleo familiare composto da 9 persone e oltre.

INIDONEITÀ DELL'ALLOGGIO IN RAGIONE DEL NUMERO DI PERSONE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO E/O COMPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE A STATO DI SALUTE CERTIFICATO

*A) **SOTTOUTILIZZO** – OVVERO L'ALLOGGIO ABITATO E' TROPPO GRANDE PER SUPERFICIE RISPETTO AL NUMERO DEI COMPONENTI AVENTI TITOLO, IN RELAZIONE ALLO STANDARD ABITATIVO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE:*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
A.1	Numero una persona in meno rispetto allo standard abitativo	**punti 50**
A.2	Numero due persone in meno rispetto allo standard abitativo	**punti 70**
A.3	Numero tre persone in meno rispetto allo standard abitativo	**punti 80**
A.4	Numero quattro e più persone in meno rispetto allo standard abitativo	**punti 100**

*B) **SOVRAFFOLLAMENTO** PER NUMERO DI PERSONE COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ASSEGNATARIO CHE ABITANO L'ALLOGGIO ASSEGNATO SUPERIORE ALLO STANDARD ABITATIVO DI CUI ALL'ALLEGATO 2, ART. 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE:*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
B.1	Numero una persona in più rispetto allo standard abitativo	**punti 10**
B.2	Numero due persone in più rispetto allo standard abitativo	**punti 20**
B.3	Numero tre o più persone in più rispetto allo standard abitativo	**punti 30**

*C) **COMPOSIZIONE** DELL'ALLOGGIO IN RELAZIONE:*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
C.1	Componenti il nucleo familiare assegnatario esclusivamente di generazione e/o sesso diversi in alloggio con un numero di vani da adibirsi a camere da letto inadeguato alla composizione del nucleo. Tale condizione si riferisce esclusivamente alle seguenti situazioni familiari: a) genitori con figlio/a di età maggiore di anni 14; b) nonno/a con nipote di età maggiore di anni 14; c) fratelli e sorelle; d) suocero/a con solo nuora o genero; e) cognati/e.	**punti 10**	
C.2	Stato di salute certificato ed ai conseguenti bisogni abitativi di taluno dei componenti il nucleo familiare assegnatario che necessitano di un vano camera da letto autonomo	**punti 20**	Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica con espressa indicazione motivata che l'interessato necessita di un vano camera da letto autonomo

BARRIERE ARCHITETTONICHE

D) presenza di barriere architettoniche nell'alloggio e/o immobile

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
D.1	Presenza di barriere architettoniche nell'alloggio *e/o nell'immobile, limitanti la fruibilità da parte di persone:* *-con certificazione di anziano non autosufficiente rilasciata dalla competente Unità di valutazione Geriatrica Territoriale (U.V.G.T.) ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti;* *-con certificazione di invalidità superiore al 66% inerente patologie connesse alla mobilità;* *-certificate quali disabili permanenti e gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità;* *-minori di anni 18 in condizioni di handicap, certificato, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, connessi alla mobilità.*	**punti 50**	Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante l'handicap connesso alla mobilità

E) ***immobile senza ascensore*** nel caso il nucleo familiare sia assegnatario di alloggio ubicato ad un piano diverso dal piano rialzato o terra, in cui siano presenti persone di età superiore ai 65 anni:

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
E.1	Alloggio ubicato fra il 1° ed il 3° piano	**punti 10**
E.2	Alloggio ubicato fra il 4° ed il 5° piano	**punti 15**
E.3	Alloggio ubicato fra il 6° piano e oltre	**punti 20**

F) NECESSITÀ DI DARE SOLUZIONE A ***PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE****:*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
F.1	Particolari condizioni di disagio sociale nel caso di episodi di pericolo documentati dal richiedente derivati da denunce giudiziarie e con documentazione del servizio sociale e/o sanitario di riferimento	**punti 20**	Documentazione del servizio sociale e/o sanitario, denunce e documentazione attestante la situazione di pericolo posta alla base della richiesta.

G) NECESSITÀ DI DARE SOLUZIONE A ***PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO****:*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
G.1	Particolari condizioni di disagio economico in caso di disagio connesso alla misura delle spese accessorie sostenute dal nucleo familiare ovvero qualora le stesse risultino equivalenti o superiori al canone di locazione per i nuclei familiari di I.S.E.E. inferiore ad € 7.500,00=	**punti 10**	

H) NECESSITA' DI ***AVVICINAMENTO AL LUOGO DI LAVORO,*** *CON MOBILITÀ IN ALTRO QUARTIERE O ALTRO COMUNE (NEL CASO DI ALLOGGI, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BOLOGNA, SITI IN ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA)*

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
H.1	Per persone con invalidità certificata da struttura pubblica superiore al 66%	**punti 30**	- Certificato d'invalidità superiore al 66% - Dichiarazione del datore di lavoro
H.2	Per persone con certificazione handicap, ai sensi della legge n. 104/1992 e s.m.i., relativamente a situazioni di handicap connesse alla mobilità della persona	**punti 30**	- Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante l'handicap connesso alla mobilità - Dichiarazione del datore di lavoro

I) *NECESSITA' DI* ***AVVICINAMENTO AL LUOGO DI CURA E/O ASSISTENZA***

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO	DOCUMENTI DA ALLEGARE
I.1	Per persone con invalidità certificata superiore al 66% o certificazione handicap permanente e grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5/2/92 n. 104 e s.m.i), per avvicinarsi a strutture socio sanitarie di cui necessitano continuativamente	**punti 20**	- Certificato d'invalidità superiore al 66% - Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica con indicazione della sede e frequenza della cura e assistenza
I.2	Per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano prestare assistenza a taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente, che si trovi in una delle seguenti situazioni di invalidità superiore al 66%, handicap permanente e grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 e s.m.i., con non autosufficienza certificata dalla competente U.V.Y.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti, gravi patologie croniche certificate.	**punti 30**	- Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica attestante l'handicap - Certificazione medica rilasciata da struttura pubblica con indicazione della sede e frequenza della cura e assistenza

E' attribuito d'ufficio un ulteriore punteggio, **per ciascuno dei componenti il nucleo familiare**, nelle seguenti condizioni **precisando che non sono cumulabili qualora riferiti alla medesima persona:**

	CONDIZIONE	PUNTEGGIO
L.1	persone di età superiore a 65 anni	**punti 1**
L.2	persone di età superiore a 70 anni	**punti 3**
L.3	persone di età superiore a 75 anni	**punti 5**
L.4	persone di età superiore a 80 anni	**punti 7**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi le condizioni sopra riportate devono sussistere alla data di presentazione della domanda oppure di aggiornamento della medesima e al momento della verifica dei requisiti.

All'atto dell'inoltro on line della domanda il richiedente deve allegare la documentazione, nei formati consentiti dal sistema, secondo le modalità previste dal portale web. Qualora non venga prodotta la documentazione espressamente indicata nel bando non si darà luogo al punteggio.

I punteggi per sottoutilizzo/sovraffollamento/età/disagio economico saranno attribuiti automaticamente, sulla base dei dati conosciuti dall'ufficio e come tali, in caso di variazione, saranno soggetti a modifica ad ogni aggiornamento successivo della graduatoria.
Si precisa che, in caso di modifica del punteggio, sia in aumento che in diminuzione, le variazioni porteranno ad una nuova collocazione della domanda in sede di formazione della successiva graduatoria.

I punteggi delle condizioni lett. C.2, lett. H.2 e lett. I.1 e I.2, sono cumulabili qualora la medesima condizione si riferisca a persone diverse, aventi titolo, presenti nel nucleo familiare richiedente.
Si ribadisce che **non sono condizioni di punteggio**:

1. le condizioni personali di disagio relative a persone che non siano stabili componenti il nucleo familiare assegnatario (ospiti, persone in attesa di ampliamento etc);
2. il sovraffollamento creatosi a seguito di entrata nel nucleo familiare di persone in attesa di essere autorizzate all'ampliamento, oppure di ospiti.

Il richiedente dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi nonché della decadenza dai benefici, prevista dall'art. 75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci.
L'eventuale attestazione falsa anche di una sola delle notizie fornite comporterà l'esclusione della domanda e le conseguenze di cui agli artt. 483 e 495 del codice penale.
ACER Bologna si riserva di effettuare le verifiche che riterrà opportune, nonché indagini e controlli a campione o puntuali, per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate.

ACER Bologna potrà comunque richiedere all'interessato ulteriore documentazione che non può essere reperita presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata.

Il richiedente prende atto dell'informativa resa da Acer Bologna ai sensi dell'art. 13 del Reg. Ue. 2016/679 GDPR ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti alla predetta azienda, nei limiti, per le finalità, con le modalità del presente bando.

4. MODALITÀ ON LINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda dovrà essere effettuata nel rispetto dei principi del Codice amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche esclusivamente con modalità on-line, previa registrazione del richiedente e rilascio di accesso autorizzato al portale:
https://portalecasa.comune.bologna.it/UserLoginFedera/LoginFederaN.aspx?Erp=S

Le domande per il secondo aggiornamento on line dovranno essere presentate **a partire dal 20 luglio 2021 ed entro e non oltre le ore 23.59 del 19 novembre 2021. Non sono ammesse deroghe.**
Il cittadino dovrà dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Ordinaria o Certificata (PEC) per ricevere da Acer le comunicazioni inerenti l'esito del procedimento di accesso alla graduatoria.
Coloro che hanno già presentato domanda di mobilità con modalità on line per il terzo aggiornamento M3 e inseriti nella relativa graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento comunale, non dovranno presentare nuova domanda ai sensi del presente avviso.
Le domande inserite dopo la scadenza del termine di cui sopra saranno inserite nel successivo aggiornamento on-line.

5. FORMAZIONE PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE

ACER provvede alla formazione ed aggiornamento delle graduatorie, nei tempi e nei modi previsti dal vigente Regolamento comunale.

La graduatoria è ordinata in base al punteggio attribuito alle domande e, a parità di punteggio, le domande sono graduate secondo i seguenti criteri di priorità:

1. in base all'anzianità di domanda determinata con l'appartenenza alla prima graduatoria o ai singoli aggiornamenti della medesima
2. Le domande con medesima anzianità di domanda sono graduate fra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare avente titolo, assumendo priorità il valore I.S.E.E. inferiore;
3. qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate tenendo conto della data di presentazione della domanda;
4. a pari data di presentazione della domanda sorteggio mediante strumentazioni informatiche.

Poiché le domande di pari punteggio sono graduate anche mediante il valore I.S.E.E. il variare dello stesso porterà ad una diversa collocazione della domanda, ad ogni aggiornamento semestrale della graduatoria.
La graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun richiedente, viene approvata e pubblicata sul sito web del Comune e di Acer Bologna nel rispetto delle norme del Reg. Ue. 2016/679 GDPR e comunicata personalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del cittadino o in alternativa alla casella di posta elettronica ordinaria.
La pubblicazione sul sito web del Comune di Bologna e la comunicazione personale all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), o in alternativa alla casella di posta elettronica ordinaria, costituisce formale comunicazione dell'esito del procedimento sulla domanda presentata**. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare ogni variazione dell'indirizzo di Posta Elettronica.**

La quarta graduatoria M4 on line sarà approvata entro 30 giorni dal termine di ricezione delle domande.
Tutte le domande precedentemente presentate per il bando M3 on line e inserite nella relativa graduatoria verranno considerate ai fini del presente aggiornamento.

Fino all'approvazione della quarta graduatoria M4 on-line continua ad avere efficacia la precedente graduatoria M3 on line.

6. GESTIONE DELLA GRADUATORIA
Ai sensi dell'allegato 3 art.1 del Regolamento comunale i cambi alloggio sono effettuati da ACER Bologna secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, previa verifica e sussistenza dei requisiti e delle condizioni indicate nella domanda.

Per la mobilità sono proposti agli assegnatari, utilmente collocati in graduatoria, **non più di due alloggi**, fra quelli riservati per la mobilità, **anche in fasi distinte.**
Le caratteristiche dell'alloggio e l'indicazione delle zone specificate dal richiedente in domanda saranno ritenute vincolanti (art. 10 comma 9 del Regolamento) e l'interessato sarà contattato **solo** se risulteranno disponibili uno o più alloggi, con le caratteristiche richieste.

In caso di rifiuto di due proposte di alloggi adeguati (art.1, comma 12, dell'allegato 3 al Regolamento) all'assegnatario è inibita, per un periodo di tre anni dalla data dell'ultimo rifiuto la presentazione di nuova domanda di mobilità o ricorso alla mobilità d'ufficio per i casi dell'art. 2 comma 1 lettere e), f), g) e h).

7. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA MOBILITÀ

Il cambio alloggio dovrà riguardare l'intero nucleo familiare, che dovrà quindi lasciare completamente libero l'alloggio di provenienza. Qualora ciò non avvenisse, si applicherà quanto disposto dall'art. 34 della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di *"Occupazione illegale degli alloggi"*.

L'assegnatario ammesso al cambio dovrà rilasciare – libero e vuoto – nella piena disponibilità di ACER Bologna l'alloggio occupato, **entro 60 giorni** dalla data di consegna del nuovo alloggio ed occupare, nello stesso termine, il nuovo alloggio per il quale si farà luogo alla stipulazione del contratto di locazione ed alla determinazione del canone di locazione secondo le condizioni previste dalle normative vigenti.
Per tutto il periodo di possesso dei due alloggi è comunque dovuto il pagamento del canone di affitto sia dell'alloggio nuovo che di quello di provenienza.

Bologna, lì 16/07/2021

IL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE
Cinzia Minarini
(il presente documento è firmato digitalmente)